



REPUBBLICA ITALIANA

408/2014/A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

Composta dai seguenti magistrati:

dr. Martino Colella	Presidente
dr. Maria Fratocchi	Consigliere relatore
dr. Rita Loreto	Consigliere
dr. Piergiorgio Della Ventura	Consigliere
dr. Massimo Di Stefano	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sull'appello iscritto al n. 43534 del registro di segreteria prodotto dal Pubblico Ministero presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia Romagna e sull'appello incidentale n. 43866 presentato dai signori: Paola Marani, Claudio Rimondi, Gabriella Maria Covezzi, Valerio Bonfiglioli, Tommaso Cotti, William Maccagnani, Alberto Artioli, Maria Immacolata Fabiani, Federico Serra, Bruno Altini, Filippo Carrino e Primo Ilario Soravia, rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Dani  
*avverso* la sentenza della Sezione Giurisdizionale per l'Emilia Romagna n. 1/2012/R

Visti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 6 dicembre 2013, il consigliere relatore, l'avv. Fabio Dani ed il P.M.

nella persona del Vice Procuratore Generale, dr. Cinthia Pinotti.

## FATTO

Con atto di citazione, datato 13.7.2011, la Procura regionale toscana esercitava l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti dei consiglieri comunali di San Giovanni in Persiceto che avevano deliberato l'acquisto *iure privatorum* di un terreno ove realizzare un'opera pubblica, nonché di due dirigenti del medesimo ente che avevano svolto attività istruttoria nel procedimento.

In estrema sintesi questi i fatti.

Il Comune di San Giovanni in Persiceto, volendo realizzare una rotonda stradale, riceveva dal proprietario dell'area interessata una "proposta irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c." con la quale questi si dichiarava disponibile a vendere all'Ente locale l'area predetta (oltre che al realizzarsi di altre condizioni) al prezzo che stabiliva "in Euro 9,60 al mq di superficie territoriale, per complessivi Euro 162.307,20, come risulta dal conteggio allegato in base al valore agricolo medio di mercato".

Premesso che il "conteggio allegato", non fu mai rinvenuto agli atti del Comune (neppure in seguito a specifica attività istruttoria della Procura regionale), la somma richiesta dal proprietario corrispondeva al valore agricolo medio determinato, per gli anni 2006 e 2007, dalla commissione provinciale per i terreni qualificati come "seminativo irriguo" nella regione agraria di competenza ai sensi dell'art. 41 del d.p.r. n. 327/2001, con l'aumento spettante al proprietario coltivatore diretto, ai sensi dell'art. 45 d.p.r. citato.

La Procura riteneva, invece, di doversi qualificare il terreno come "seminativo" anziché "seminativo irriguo" per cui il valore agricolo medio da prendere a riferimento, per stabilire l'importo del corrispettivo dell'atto di cessione dell'area acquistata, non era quello di Euro 32.000 a Ha, previsto per

i terreni “seminativi irrigui” della regione agraria n. 6, bensì quello di Euro 28.000 a Ha, determinato per l’anno 2007 per i terreni “seminativi di pianura” della stessa regione.

Di conseguenza la somma che avrebbe dovuto essere pagata al sig. Marani quale corrispettivo della compravendita del fondo doveva essere pari ad Euro 142.018,80 e non quella di Euro 162.307,20, corrisposta al predetto dal Comune di San Giovanni in Persiceto.

La Procura regionale riteneva, pertanto, concretarsi il danno nella differenza tra i due importi sopra specificati ovvero nella somma di Euro 20.288,40 pagata in più e non dovuta, chiamandone a rispondere, per Euro 1.420,18 ciascuno, i signori Marani Paola, Artioli Alberto, Maccagnani William, Cotti Tommaso, Serra Federico, Altini Bruno, Fabiani Maria Immacolata, Carrino Filippo, Rimondi Claudio, Soravia Primo Ilario, e per Euro 3.43,26 ciascuno Covezzi Gabriella Maria e Bonfiglioli Valerio, nella considerazione che “mancò del tutto ogni attività diretta a determinare l’indennità provvisoria di espropriazione e, comunque, mancò ogni attività di verifica della correttezza della quantificazione del corrispettivo richiesto dal privato come prezzo della cessione bonaria: in particolare nessuna verifica fu fatta sull’effettiva qualità culturale del terreno e sulla legittima disponibilità di diritti sull’attingimento delle acque pubbliche: ove tali verifiche fossero state fatte, sarebbe pacificamente rimasta esclusa la possibilità di riconoscere al terreno in questione la qualità di “seminativo irriguo” e, pertanto, secondo i chiari principi di diritto sopra richiamati, la indennizzabilità di tale maggiore valore del bene”.

La Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia Romagna con sentenza n. 1/2012 \*ha respinto per infondatezza l’eccezione di nullità dell’atto di citazione; \*ha assolto i convenuti Marani Paola, Artioli Alberto; Maccagnani William, Cotti Tommaso, Serra Federico, Altini Bruno, Fabiani Maria Immacolata, Carrino Filippo, Rimondi Claudio e Soravia Primo Ilario da ogni addebito in ordine ai fatti di causa per mancanza di colpa grave; \*ha condannato, invece, i convenuti arch. Covezzi Gabriella Maria (dirigente dell’Area governo del Territorio del comune di San Giovanni in Persiceto) e l’ing. Bonfiglioli Valerio (funzionario della stessa area) al pagamento in favore del Comune di San

Giovanni in Persiceto della somma di Euro 2.000 ciascuno, compresi accessori oltre interessi dal deposito della sentenza al soddisfo. Ha condannato, altresì, gli stessi al pagamento in parti uguali del 30% delle spese di giudizio (totale 1.037,60 -30% = Euro 311,28).

Il Collegio di prime cure ha ritenuto che la condotta dei sigg. Covezzi Gabriella Maria e Bonfiglioli Valerio si poneva in rapporto di causalità diretta ed immediata con il danno oggetto del giudizio e che “la condotta stessa debba qualificarsi come gravemente colposa per l’inescusabile negligenza di cui è espressione”

Pertanto, ferma restando la quota di danno loro imputabile in parti uguali come indicato in citazione, ovvero nella misura del 30% di Euro 20.288,40, ha ritenuto tuttavia ricorrere i presupposti per l’esercizio del potere riduttivo determinando così la somma nella misura sopra indicata.

Avverso la citata sentenza ha presentato appello il Procuratore regionale per l’Emilia Romagna ritenendo la sentenza censurabile in quanto pur avendo la stessa accolto la ricostruzione fattuale e giuridica in ordine alla ingiustizia del danno prodotto al Comune di San Giovanni in Persiceto, è pervenuta, poi, alla condanna dei soli dirigenti amministrativi convenuti in primo grado, ritenendo, invece, la mancanza di colpa grave degli amministratori.

Più in particolare ha lamentato quanto segue.

\*“Esclusione della colpa grave dei consiglieri comunali ed in particolare del sindaco”, meglio informato sulla questione considerata la corrispondenza intercorsa con l’omonimo proprietario del terreno;

Al riguardo ha fatto presente che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. 1 del T.U. degli enti locali, la decisione sugli acquisti e le vendite dei beni immobili, spetta ai consiglieri comunali e che, conseguentemente, ciò comporta l’assunzione in capo agli stessi di specifici oneri informativi e la conseguente responsabilità quanto meno sugli elementi essenziali del negozio, quali: valutazione bene compravenduto e prezzo, in relazione alla convenienza e razionalità della scelta in rapporto alle modalità di acquisto espropriativo; informazioni sulle caratteristiche catastali del bene da acquistare;

le differenze del valore agricolo medio a seconda della specifica coltura in atto, etc..

Nel caso all'esame, invece, gli atti di causa evidenziano che alcun esame della documentazione istruttoria richiamata è stata esaminata dai consiglieri in quanto se ciò fosse avvenuto gli stessi avrebbero dovuto notare che in realtà gli uffici non avevano svolto alcuna istruttoria.

\*"Limitazione del quantum risarcibile dai convenuti condannati nella percentuale indicata in citazione". Sul punto ha sottolineato che esclusa la responsabilità dei consiglieri, il primo giudice avrebbe dovuto ripartire il danno quantificato nell'atto di citazione, tra gli unici soggetti ritenuti responsabili.

\*Riconoscimento del potere riduttivo. In merito ha ritenuto non condivisibili le argomentazioni svolte in ordine alla opportunità di applicazione del potere riduttivo nei confronti dei due condannati, soprattutto in considerazione del fatto che gli stessi omisero di compiere gli atti necessari, loro obbligatoriamente imposti dalla funzione ricoperta, per la quantificazione dell'indennità di espropriazione in via provvisoria. Un comportamento corretto tenuto nei tempi previsti (e cioè fin dall'estate del 2006) avrebbe necessariamente richiesto l'acquisizione di una visura catastale, tra l'altro conseguibile mediante un semplice accesso informatico di cui qualsiasi comune dispone, che avrebbe chiarito la qualità del terreno in questione, univocamente e pacificamente seminativo. Da ciò il calcolo del valore agricolo medio sarebbe stato operazione semplicissima dovendo fare riferimento alle tabelle ampiamente note.

Conclusivamente ha chiesto:

- 1) la condanna di tutti i convenuti in primo grado al pagamento della somma di Euro 20.288,40, tra loro nella misura indicata nell'atto di citazione;
- 2) in via subordinata condannare Marani Paola, Covezzi Gabriella Maria e Bonfiglioli Valerio al pagamento della somma complessiva di Euro 20.288,40 tra loro nella misura che sarà ritenuta di giustizia in favore del Comune di San Giovanni in Persiceto;
- 3) in ulteriore subordine condannare Covezzi Gabriella Maria e Bonfiglioli Valerio a pagare

complessivamente la somma di Euro 20.288,40 tra loro in parti uguali o in quella diversa che sarà ritenuta dal Giudice.

Tutti gli appellati si sono costituiti eccependo l'inammissibilità dell'appello perché contenente domande nuove, non introducibili nel secondo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 345 c.p.c..

Ad avviso del difensore di parti appellate, infatti, il Procuratore, nell'atto di appello, non poteva chiedere una ripartizione dell'addebito diversa da quella indicata nell'atto di citazione costituendo dette modifiche domanda nuova in quanto tendente ad un risultato concreto non perseguito nel precedente grado di giudizio.

Contestualmente all'atto di costituzione, la difesa degli appellanti ha formulato appello incidentale eccependo:

1)erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione, formulata già in primo grado, di nullità dell'atto di citazione in relazione all'art. 17 comma 30 ter del d.l. n. 78/2009 in quanto l'esposto alla base dell'istruttoria "pur riferendosi genericamente all'episodio, riguarda fatti e pretese fonti di danno...radicalmente differenti da quelle per le quali la Procura ha agito";

2)insussistenza del danno considerata la natura irrigua del terreno; natura derivante dalla situazione oggettiva che quel terreno possa essere irrigato indipendentemente dall'effettivo utilizzo in tal senso dell'acqua da parte del proprietario, a tal proposito richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 181/2011 che privilegierebbe la valutazione del bene in relazione alle caratteristiche essenziali riferite alla sua potenziale utilizzazione economica;

3)erroneamente la sentenza non ha tenuto conto dei vantaggi conseguiti dal mancato ricorso ad una procedura espropriativa in relazione ai costi di quest'ultima che andavano correttamente scomputati dal danno.

Nelle conclusioni scritte, depositate il 7 novembre 2013, la Procura Generale ha chiesto il rigetto dell'appello incidentale.

Con riferimento all'eccepita nullità, ha fatto presente che i requisiti necessari per ritenere sussistente una "specifica e concreta notizia di danno", sono stati chiaramente delineati dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 12/QM/2011.

Trattasi di requisiti tutti presenti nell'esposto del 4 settembre 2007 che ha dato origine all'indagine della Procura, proveniente, peraltro, da fonte qualificata (consiglieri comunali), avendo un oggetto ben definito relativo alla disposizione a favore del privato proprietario del trasferimento su altra area della capacità edificatoria con corresponsione di un indennizzo erroneamente calcolato costituente ipotesi dannosa, notizia più che sufficiente a legittimare l'esercizio di autonomi poteri istruttori da parte della Procura regionale. "ogni ulteriore valutazione sulla idoneità degli elementi raccolti in sede di indagine a delineare una ipotesi di responsabilità non può che essere rimessa alla valutazione prima della Procura e successivamente del Collegio".

Con riferimento alla quantificazione dell'indennità da conferire al privato proprietario, ha ricordato che al momento dell'adozione della delibera consiliare n. 74/2007 l'area in questione risultava non edificabile in conseguenza dell'avvenuto trasferimento della potenzialità edificatoria a vantaggio di altro terreno di proprietà del sig. Marano, giusta variante al piano regolatore. In base all'art. 45 del D.P.R. n. 327/2001, non toccato dalla pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte cost. n. 181/2011 citata dalla difesa, il corrispettivo doveva essere definito in base al valore agricolo medio dei terreni ubicati nell'ambito della medesima regione agraria come annualmente fissato dalla competente commissione provinciale, come correttamente riportato in sentenza "secondo i tipi di coltura effettivamente praticati" (art 41 c.4 DPR n. 327/2001). Ha ritenuto, pertanto, pienamente condivisibili le argomentazioni riportate in citazione e nella sentenza impugnata relativamente alla natura di seminativo "puro e semplice" da attribuire al terreno acquisito.

Con riferimento alla necessità di tenere in considerazione i vantaggi conseguiti dall'Ente locale, valutando il risparmio derivante dalla mancata attivazione di una procedura espropriativa, ha richiamato le motivazioni della sentenza condividendole e sottolineando che la situazione sarebbe stata

la stessa (mancata attivazione della procedura espropriativa) anche se l'importo dell'indennità fosse stato concordato con l'interessato nella misura corretta al momento della sua proposta.

Quanto infine alla prospettata inammissibilità dell'atto di appello contenuta nell'atto di costituzione contestuale all'atto di appello incidentale, in relazione alle domande nuove asseritamente prospettate dalla procura regionale nell'atto di impugnazione ha rappresentato che la Procura una volta individuato, provato e quantificato il danno e individuati i soggetti ritenuti responsabili, propone alla Sezione una ripartizione dell'addebito che non può che essere indicativa considerato che il potere di addebitare tutto o parte del danno cagionato ad uno o più soggetti in relazione all'apporto causale e all'intensità dell'elemento soggettivo fa capo alla Sezione (correttamente in citazione è indicato "salva diversa disposizione del giudice"), così come anche pacificamente affermato dalla giurisprudenza contabile. Né d'altra parte nel caso di specie risulta in sentenza motivata l'attribuzione del solo 30% ai due soggetti condannati se non con il generico riferimento all'atto di citazione.

Quanto ai profili di colpa grave ha ribadito che alcuna attività istruttoria fu posta in essere per determinare l'indennità di espropriazione a seguito dell'avvio del procedimento e in ogni caso nessuna verifica fu fatta sulla effettiva qualità colturale del terreno e sulla legittima disponibilità di diritti di attingimento di acque pubbliche.

All'odierna pubblica udienza, le parti hanno concluso come in atti.

## **DIRITTO**

Gli appelli in epigrafe, in quanto proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 335 c.p.c..

Con l'appello all'esame la Procura, nella sostanza, chiede la condanna di tutti i convenuti al pagamento della somma quantificata nell'atto di citazione (Euro 20.288,40) nonché, in via subordinata, la condanna al pagamento di detta somma dei signori Marani Paola, Covezzi Gabriella Maria e Bonfiglioli Valeria o, in via ulteriormente subordinata, la condanna al pagamento della stessa di Covezzi Gabriella Maria e Bonfiglioli Valerio.



Tutti i convenuti, nella memoria di costituzione, hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello in forza del principio di cui all'art. 345 c.p.c.

Con l'appello incidentale, poi, hanno riproposto l'eccezione di nullità dell'atto di citazione già formulata in primo grado, ai sensi dell'art. 17, comma 30-ter del d.l. n. 78/2009.

Nel merito (e limitatamente alle parti in cui l'appello chiede l'accoglimento delle domande formulate in primo grado ribadendosi che, per il resto, si tratta di domande nuove e inammissibili), hanno chiesto il proscioglimento da ogni addebito per insussistenza del danno erariale.

Tanto premesso il Collegio ritiene di dover preliminarmente esaminare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, riproposta dalla difesa dei convenuti nell'appello incidentale, ai sensi dell'art. 17, comma 30-ter, D.L. n. 78/2009, conv. con legge n. 201/2009.

La norma citata dispone testualmente: *“Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le Procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 dalla legge n. 97/2001. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta”*.

La giurisprudenza contabile sinora intervenuta nella soggetta materia ha provveduto a chiarire come la *ratio* della norma sia quella di garantire che l'istruttoria contabile del P.M., nella fase di avvio, sia suffragata da elementi concreti e specifici e non si fondi su mere ipotesi o astratte supposizioni, non essendo ammissibile che la richiesta istruttoria si diriga in modo generico ad un intero settore di

attività amministrativa per un rilevante periodo di tempo, poiché ciò si risolverebbe in una vera e propria attività di controllo da parte di un organo non abilitato a farlo.

Le stesse Sezioni Riunite, con la sentenza n. 12/2011/QM hanno provveduto a dirimere i dubbi e le incertezze interpretative riguardanti anche tale aspetto affermando che: *il termine “notizia”, comunque non equiparabile a quello di denuncia è da intendersi secondo la comune accezione di dato cognitivo derivante da apposita comunicazione, oppure percepibile da strumenti di informazione di pubblico dominio; l’aggettivo “specifico” è da intendersi come informazione che abbia una sua peculiarità e individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, bensì ragionevolmente circostanziata....”*.

Orbene, con specifico riferimento al caso in esame, risulta dagli atti che il giudizio ha avuto origine da un esposto del 4 settembre 2007, proveniente da fonte qualificata (consiglieri comunali); esposto che descriveva ampiamente i fatti ed il possibile, conseguente illecito, come ampiamente sottolineato nella sentenza appellata (cfr. pagine. 44-47).

Per quanto detto, ritiene il Collegio che l’eccezione debba essere respinta.

Con riferimento alla prospettata inammissibilità dell’appello contenuta nell’atto di costituzione contestuale all’atto di appello incidentale, il Collegio non può non ribadire che si è in presenza di domanda nuova, inammissibile in appello per mutamento della *causa petendi*, qualora i nuovi elementi dedotti al giudice di secondo grado comportino il mutamento dei fatti costitutivi del giudizio azionato, modificando l’oggetto sostanziale dell’azione, rispetto alla pretesa fatta valere in primo grado (Cass. Sez. 2, sentenze nn. 12258 del 20.8.2002 e 24024 del 27.12.2004).

Nel caso all’esame, tale circostanza è da escludere essendosi la Procura limitata, sostanzialmente, ad una diversa ripartizione dell’addebito nascente, invero, dalla necessità di ricondurre l’intero danno in capo ai soggetti ritenuti responsabili dello stesso.

Conseguentemente l’eccezione deve essere dichiarata inammissibile.

Passando al merito della controversia, il Collegio, ritiene di dover in primis esaminare l’eccezione di

“assenza di danno”, sollevata dagli appellanti/appellati, in opposizione al danno ritenuto “sussistente” dal Giudice di prime cure.

Al riguardo, giova osservare che il predetto danno erariale è rappresentato dal maggior costo sopportato dal Comune di San Giovanni in Persiceto per l’acquisizione di un terreno di proprietà del sig. Marani.

Maggior costo determinato dalla impropria qualificazione di “seminativo irriguo” in luogo di semplice “seminativo” di detto terreno; circostanza che ha comportato il pagamento da parte del Comune di una somma ammontante ad Euro 162.307,20 in luogo di quella effettivamente spettante al sig. Marani, quale corrispettivo della compravendita del fondo semplicemente seminativo, pari ad Euro 142.018,80 (differenza pagata in più Euro 20.288,40).

Il Giudice di primo grado ha indubbiamente escluso la natura irrigua del terreno basandosi sulla inequivoca documentazione fornita dall’Agenzia Regionale per l’Emilia Romagna, da cui risulterebbero non essere stati corrisposti contributi irrigui per gli anni di riferimento, nonché sul fatto che le colture in atto non necessitano di irrigazione e contestando la rilevanza che la difesa pretendeva di poter attribuire alla presunta “irrigabilità”, dovendosi far riferimento allo “effettivo utilizzo” dell’acqua disponibile.

Questo Organo giudicante non ritiene di poter condividere le conclusioni raggiunte sul punto nella sentenza appellata.

Nel caso in questione, infatti, trattasi di un fondo certamente e indiscutibilmente irrigabile, in quanto l’area è contigua ad un corso d’acqua ed è prossima ad un canale: questa posizione comporta come naturale conseguenza una potenziale irrigabilità del terreno che certamente fa la differenza rispetto ad un terreno non irrigabile.

Soccorre, in proposito, la sentenza n. 181 del 10 giugno 2011 con la quale la Corte Costituzionale ha accolto l’eccezione di illegittimità costituzionale di alcune norme in materia di espropriazione che prevedevano un criterio di determinazione dell’indennità di esproprio per i suoli agricoli e per quelli

non edificabili, astratto e predeterminato, del tutto svincolato dalla considerazione dell'effettivo valore di mercato dei suoli medesimi e tale da non assicurare all'avente diritto il versamento di un indennizzo integrale o quanto meno "ragionevole".

Il giudice delle leggi ha, infatti, ritenuto *"occorre fare riferimento, per la determinazione, dell'indennizzo, al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso, secondo legge, Solo in tal modo può assicurarsi la congruità del ristoro spettante all'espropriato ed evitare che esso sia meramente apparente o irrisorio rispetto al valore del bene.....sia la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana sia quella della Corte Europea concordano nel ritenere che il punto di riferimento per determinare l'indennità di espropriazione deve essere il valore di mercato (o venale) del bene abitato. E tale punto di riferimento non può variare secondo la natura del bene, perché in tal modo verrebbe meno l'ancoraggio al dato della realtà postulato come necessario per pervenire alla determinazione di una giusta indennità.....Alla luce di detto parametro in relazione all'art. L de primo protocollo addizionale della CEDU nell'interpretazione datane dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, nonché dall'art. 42, comma 3 , Cost., si deve ora verificare il criterio di calcolo dell'indennità di espropriazione contemplato dalla normativa censurata, la quale prevede che, per i suoli agricoli e per quelli non edificabili, la detta indennità sia commisurata al valore agricolo medio del terreno, secondo la disciplina dettata dall'art. 16 della legge n. 865/1971 e successive modificazioni. Tale valore è determinato ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie, dalle apposite commissioni provinciali, con le modalità di cui alla norma da ultimo citata. Orbene, il valore tabellare così calcolato prescinde dall'area oggetto del procedimento espropriativo, ignorando ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene. Restano così trascurate le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno (che non si limita alle colture in esso praticate, ma consegue anche alla presenza di elementi come l'acqua, l'energia elettrica, l'esposizione), la maggiore o minore perizia nella conduzione del fondo e quant'altro può incidere sul valore venale di esso. Il criterio, dunque, ha un carattere inevitabilmente astratto che elude il "ragionevole legame" con il valore di mercato, "prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e coerente del resto con il "serio ristoro" richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte" (sentenza n. 348/2007).*

**Ritiene il Collegio che la pronuncia della Corte costituzionale sia di per sé risolutiva del caso all'esame: la valutazione del terreno oggetto di espropriazione o di compravendita richiede, in ogni caso, di tener conto della "potenziale" utilizzazione del bene e il giudice costituzionale cita al riguardo proprio "la presenza" dell'acqua.**

**In conclusione, la cultura di riferimento da prendere a base della valutazione era riconducibile a quella di "seminativo irriguo", perché tale era la concreta situazione del luogo, indennizzabile, per gli anni di riferimento, ad Euro 32.000,00 per ettaro, come da tabella approvata dalla competente Commissione provinciale.**

**La natura irrigua del terreno emerge anche dalla certificazione del Consorzio della Bonifica Burana, nonché dalla planimetria, prodotta agli atti per estratto, dalla quale risulta che il terreno in questione è ricompreso all'interno del perimetro retinato verde, che individua, appunto la zona irrigua.**

**In definitiva, il Collegio non può non convenire sul fatto, peraltro evidenziato anche dagli appellanti, che la natura del terreno è definibile come irrigua qualora sia "irrigato con acqua propria o di affitto, sia che nell'avvicendamento ricorrano coltivazioni richiedenti necessariamente l'irrigazione, come ad esempio il riso, sia che a talune non sia indispensabile" (in proposito, v. "Quadro di qualificazione dei terreni" di cui all'Istruzione per la qualificazione, classificazione e classamento dei terreni" del Ministero delle Finanze, redatta ai sensi dell'art. 47 del R.D. 12.11.1933 n. 1539).**

**Le considerazioni che precedono inducono il Collegio nel ritenere:**

**\*\* da respingere l'appello principale proposto dalla Procura;**

**\*\*di dichiarare inammissibile l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla difesa dei signori Marani Paola, Artioli Alberto, Maccagnani William, Cotti Tommaso, Serra Federico, Altini Bruno, Fabiani Maria Immacolata, Carrino Filippo, Rimondi Claudio, Soravia Primo Ilario, Covezzi Gabriella Maria e Bonfiglioli Valerio nell'atto di appello incidentale**

**\*\*di assolvere i signori sopra citati per assenza di danno erariale.**

**P.Q.M.**

**La Corte dei conti – Sezione 1<sup>a</sup> Giurisdizionale Centrale di Appello, previa riunione in rito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o deduzione reietta:**

***\*respinge l'appello proposto dal Procuratore regionale;***

***\*\*dichiara inammissibile l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla difesa dei signori Marani Paola, Artioli Alberto, Maccagnani William, Cotti Tommaso, Serra Federico, Altini Bruno, Fabiani Maria Immacolata, Carrino Filippo, Rimondi Claudio, Soravia Primo Ilario, Covezzi Gabriella Maria e Bonfiglioli Valerio nell'atto di appello incidentale***

***\*\*assolve i signori sopra citati per mancanza di danno erariale***

***\*\*liquida l'ammontare degli onorari spettanti alla difesa dei signori appellanti/appellati nell'importo di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).***

**Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 6 dicembre 2013.**

*L'Estensore*

*Il Presidente*

*(F.to Maria Fratocchi)*

*( F.to Martino Colella)*

**Depositato in Segreteria il 13 marzo 2014**

**Il Dirigente**

**F.to Massimo Biagi**